

**Bozza****PROTOCOLLO D'INTESA****Costituzione della “Dolomiti Low Emission Zone”**

ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990

TRA**IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI,****IN PERSONA DEL MINISTRO PRO – TEMPORE,****IL MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE****DIGITALE, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO – TEMPORE,****E****LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, IN PERSONA DI****LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, IN PERSONA DI****LA REGIONE VENETO, IN PERSONA DI****LA PROVINCIA DI BELLUNO, IN PERSONA DI****di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”**

Visto l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 secondo cui “1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”;

Considerato l'interesse delle Parti alla realizzazione del Progetto denominato “Dolomiti Low Emission Zone”, proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che si articola nelle seguenti 5 azioni:

1. Regolamentazione del traffico con sistema digitale;
2. Creazione e digitalizzazione di aree di parcheggio di interscambio;



3. Rafforzamento del TPL;
4. Incentivazione della mobilità attiva;
5. Miglioramento della qualità della vita e dell'esperienza turistica.

Ritenuta necessaria, a tal fine, la costituzione di un Comitato tecnico di indirizzo, con la partecipazione di almeno un rappresentante qualificato per ciascuna Parte;

Ciò premesso e considerato

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa (di seguito nominato "Protocollo").

Art. 2

(Oggetto del Protocollo)

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono promuovere e rafforzare la più ampia collaborazione finalizzata al rafforzamento del coordinamento della mobilità a livello interprovinciale e interregionale, che coinvolga i Comuni dell'area intorno al gruppo del Sella per la valorizzazione dei Comuni stessi e dei territori circostanti, in coerenza con gli obiettivi nazionali al 2030 per la riduzione delle emissioni di CO₂, nonché con gli obiettivi di promozione di mobilità sostenibile.

Art. 3

(Ambito di intervento)

1. L'ambito di intervento è costituito dalla rete stradale che collega il Passo Gardena, il Passo Sella, il Passo Pordoi ed il Passo di Campolongo, ed i relativi territori circostanti.
2. Le Parti intendono creare una governance che, attraverso la pianificazione integrata, possa promuovere interventi adeguati per l'implementazione di misure volte a ridurre le emissioni di CO₂ attraverso la riduzione della mobilità tradizionale a favore di una mobilità sostenibile.

Art. 4

(Modalità operative)

1. Capofila del Protocollo è la Provincia Autonoma di Bolzano.



2. Le Parti convengono che le finalità di cui al presente Protocollo richiedono la predisposizione di un Piano biennale di attività, comprensivo del dettaglio delle attività per il primo semestre. Il Piano di attività reca la descrizione anche delle attività di competenza dei Comuni di Selva di Val Gardena, di Corvara, di Canazei e di Livinallongo del Col di Lana.
3. Nell'ambito del Piano di attività, le Parti individuano le rispettive Strutture da coinvolgere nelle attività nonché i referenti tecnici e amministrativi per l'attuazione del Protocollo.

Art. 5

(Comitato tecnico)

1. Le Parti si impegnano a istituire, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Protocollo, un Comitato tecnico ed a procedere alla nomina dei relativi componenti.
2. Il Comitato tecnico, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla sua istituzione procede alla redazione del piano annuale di cui all'articolo 4, comma 2, e a monitorarne gli sviluppi.
3. Il Comitato tecnico, anche coinvolgendo i comuni di cui all'articolo 4, comma 2, svolge le seguenti attività:
 - a) raccogliere i dati relativi al traffico veicolare per poter valutare con accuratezza non solo l'intensità e la frequenza dei flussi, ma anche le caratteristiche tipologiche del traffico attraverso le 12 stazioni di monitoraggio esistenti e le eventuali altre già presenti o che si andranno ad aggiungere;
 - b) individuare, in una prima fase, misure immediate da attuarsi nel corso degli anni 2022 e 2023 per facilitare la mobilità sostenibile (a mero titolo esemplificativo: incremento dell'offerta del trasporto pubblico locale, creazione di biglietti integrati e campagne di comunicazione);
 - c) promuovere l'integrazione della mobilità privata e pubblica con gli impianti di risalita esistenti;
 - d) promuovere l'ottimizzazione e valutare l'eventuale ampliamento della attuale rete di parcheggi per i veicoli privati, favorendo la realizzazione di punti di interscambio con la mobilità pubblica e gli impianti di risalita;
 - e) promuovere la progettazione e la realizzazione di una rete uniforme ed integrata di punti di ricarica per veicoli elettrici;
 - f) individuare gli interventi di progettazione ingegneristica sulla viabilità esistente realizzabili nel periodo 2023-2024 (a mero titolo esemplificativo: realizzazione di corsie ciclabili lungo le strade dei passi dolomitici, parcheggi dedicati in ciascuna delle quattro valli);



- g) analizzare e proporre soluzioni tecniche e giuridiche per ottimizzare e regolare i flussi di traffico anche attraverso l'introduzione di limitazioni al traffico, di zone a traffico limitato o di tariffe d'uso;
- h) analizzare e proporre soluzioni tecniche e giuridiche per la realizzazione di un sistema di controllo della velocità - puntuale o per tratte - uniforme su tutto il tratto di rete stradale di cui all'articolo 3;
- i) promuovere la realizzazione di un'interfaccia di informazione e gestione digitale dei flussi di traffico e dei parcheggi condivisa;
- l) promuovere e supportare la formalizzazione di richieste congiunte di accesso agli strumenti di finanziamento europei per l'implementazione del progetto;
- m) individuare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Dipartimento per la trasformazione digitale possibili strumenti e deroghe, anche a carattere sperimentale, occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo;
- n) ogni altra attività che potrà rilevarsi necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.

Art. 6

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 2 anni a partire dalla firma dello stesso ed è rinnovabile.
2. In caso di rinnovo, le Parti si impegnano a definire nei successivi 30 giorni (trenta) un nuovo Piano di attività.

Art. 7

(Riservatezza)

1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Protocollo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

(Trattamento dei dati)

1. Al fine di adempiere a quanto stabilito nel presente Protocollo, le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente atto nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del



Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare dei canoni di legalità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Art. 9

(Oneri Finanziari)

1. Nel Piano biennale di attività di cui all'articolo 4 sono definiti gli obiettivi specifici, le attività e i progetti necessari al raggiungimento dell'obiettivo di comune interesse di cui all'articolo 2, le tempistiche tempi di conseguimento, nonché quantificate le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei suddetti obiettivi, attività, progetti, nel rispetto della pertinente disciplina comunitaria e nazionale.
2. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

